



**STRALCIO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITA'  
CIVILE VERSO TERZI DELLE SOCIETA' AFFILIATE ALLA F.I.S.W.**

**ASSICURATI:** Organi periferici della F.I.S.W., le Associazioni e Società Sportive affiliate

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

*Garanzia RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)*

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri organi e/o comunque di fatto svolti.

Le garanzie saranno operanti anche in occasione di riunioni organizzative e di missioni, compreso il rischio in itinere anche con mezzi propri e come trasportati su mezzi di altro convocato.

La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate e a tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Assicurato indipendentemente dalla natura del loro rapporto.

Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato da tali soggetti.

È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL.

**ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni da furto;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. del 07/09/2005, n. 209, e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza;
- c) i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- d) i danni provocati a cose che l'assicurato abbia in consegna, o detenga a qualsiasi titolo;
- e) i danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e da questi detenute;
- f) i danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) i danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
- h) i danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- i) i danni derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; sono altresì esclusi i danni derivanti da uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- j) i danni provocati da campi elettromagnetici.

*Garanzia RCO:* La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli art. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni e malattie professionali, compreso il danno biologico, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui art.5 del D.Igs n.38 del 23 febbraio 2000.

- b) nonché ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni eccedenti o non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Igs 23/02/2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro suddetti per morte e lesione personale, compreso il danno biologico, dalla quale sia derivata una invalidità permanente, valutata sulla base delle tabelle di cui al DPR n. 1124.

La Società, inoltre, è obbligata a tenere indenne gli Assicurati delle conseguenze di azioni di regresso che, in relazione agli eventi sopra citati, fosse esperite dall'INAIL ed anche dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222.

La sentenza che accerta la responsabilità civile e costituisce l'INAIL in credito verso la persona civilmente responsabile, costituisce titolo a identificare l'INAIL stesso quale creditore della Società, che è quindi obbligata nei limiti ed alle condizioni del presente contratto, a rimborsare a detto Istituto l'importo degli indennizzi a suo carico e delle spese accessorie.

Non costituisce motivo di decadenza delle presenti garanzie, la mancata assicurazione presso l'INAIL di personale quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo, nonché da omissione involontaria della segnalazione preventiva di nuove posizioni assicurative INAIL.

La Società mette a disposizione degli Assicurati l'importo del danno allorché le richieste avversarie risultino fondate in base a valutazioni concordate fra gli Assicurati e la Società stessa. Il libro paga è conservato a cura F.I.S.W. – Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard ed esibito dalla stessa per ogni accertamento o controllo richiesto dall'Assicuratore.

Le presenti garanzie sono operanti anche:

- nei confronti degli apprendisti e del personale in prova per brevi periodi anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL;
- nei confronti delle persone che si trovino presso gli Assicurati per addestramento, stage, tirocinio, corsi di formazione, studi, ricerche, lavoratori di lavoro temporaneo che prestano servizio presso la Contraente ai sensi della legge 24/06/1997 n.196; del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 o altro, anche se non sottoposti all'assicurazione obbligatoria.

**DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ASSICURATA:** La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'attività dei soggetti assicurati riguarda:

- > la promozione e l'organizzazione delle attività sportive e ricreative volte alla pratica degli sport rientranti negli scopi della Contraente;
- > l'esercizio e lo svolgimento dell'attività sportiva (preparazione, allenamenti anche individuali, corsi e gare), nonché lo svolgimento dei preliminari;
- > riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, regolarmente organizzati ed assistiti dagli appositi accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto, di proprietà o a disposizione della F.I.S.W. – Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, dei suoi organi periferici, delle Associazioni e Società Sportive affiliate. Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati, con o senza autista dell'impresa, per spostamenti collettivi di atleti e/o di squadre.
- > l'organizzazione e la partecipazione a corsi di formazione, gare e/o manifestazioni.

L'assicurazione è prestata a favore delle Società Affiliate alla FISW per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della FISW.

## **MASSIMALI:**

### **➤ Sezione RCT**

- € 2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà,

con il limite di:

- € 2.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali,

e di:

- € 2.000.000,00 per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più persone.

➤ **Sezione RCO**

- € 2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali

con il limite di:

- € 2.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali,

**FRANCHIGIE:** Franchigia assoluta di € 300,00 (ove non diversamente stabilito) per danni a cose per ciascun sinistro

**VALIDITA' TERRITORIALE DELLE GARANZIE:**

L'assicurazione vale per il Mondo intero.

Limitatamente alla garanzia di R.C.T., la garanzia è operante in U.S.A. e CANADA relativamente alle attività svolte per motivi di lavoro o servizio, di rappresentanza o per la partecipazione ad attività sportive. Sono comunque esclusi i sinistri derivanti o conseguenti a guerra e terrorismo.

**DENUNCIA SINISTRI AON S.p.A–Ufficio Sinistri - Corso Marconi 10 – 10125 Torino**

[vincenzo.rivella@aon.it](mailto:vincenzo.rivella@aon.it) – 011.5762445 / fax 011.5622808

entro 10 giorni dalla data del sinistro, inviare il presente modulo di denuncia debitamente compilato in ogni suo punto.

*La presente scheda rappresenta un estratto delle condizioni di polizza, cui si riferisce, ed ha un valore puramente esplicativo; in caso di sinistri si dovrà sempre far riferimento al testo integrale di polizza consultabile presso gli uffici della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard – Via Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI)*